



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 18/07/2023

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel febbraio 2014 ed estinto in via anticipata nel mese di marzo 2021.

Non soddisfatto delle interlocuzioni intrattenute con l'intermediario, il ricorrente chiede il rimborso della somma di € 1.638,00 in ragione della mancata restituzione di parte dei costi per i ratei non maturati per commissioni, provvigioni, premi assicurativi, interessi non maturati.

2.- Costitutosi, l'intermediario resiste.

Assume in particolare, di avere già rimborsato tutto il dovuto.

La correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, nel caso di specie, emerge – così si assume - dall'analitica descrizione in sede di contratto delle voci di costo up front, ossia (oltre alle Imposte e tasse) le "Commissioni (...) in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" e la "Provvigione dell'intermediario del credito", nonché dall'espressa previsione, ivi contenuta, dell'esclusiva rimborsabilità al cliente, con criterio pro rata temporis, di tutte le voci non up front diverse dagli interessi non maturati (ristorati conformemente al piano di ammortamento).

L'intermediario fa altresì presente di aver provveduto a decurtare in sede di conteggio estintivo gli oneri up front contrattualmente previsti (pur trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25.7.2021), secondo quanto non maturato per effetto dell'anticipata



estinzione del contratto di finanziamento, mettendo in atto i principi derivanti dalla Banca d'Italia (comunicazione 4 dicembre 2019) e seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

L'intermediario ritiene, poi, che la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis sia manifestamente infondata, come evincibile dalla pattuizione di un "piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente", risultante dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (cfr. Modulo SECCI, sezione 2). Alla stessa conclusione condurrebbe la statuizione dell'obbligo per il cliente di "rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato" (cfr. Modulo SECCI, sezione 4 "Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato").

DIRITTO

3.- Com'è ampiamente noto, con sentenza n. 263 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, DL n. 73/2021 (*Decreto sostegni bis*) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019.

4.- Posti i criteri così segnalati, il Collegio rileva che l'intermediario nulla deve ancora per le voci commissionali a favore della mandataria e d'intermediazione.

In base alla documentazione in atti, si ritiene qualificabile come *up front* la provvigione all'intermediario del credito. Lo stesso vale per quanto riguarda i premi assicurativi, per i quali la formula della clausola pattizia appare chiara e agevolmente comprensibile.

5.- Da rimborsare è invece la somma che il ricorrente chiede in punto di interessi non maturati.

Al riguardo, è da richiamare il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento con le decisioni nn. 6885 e 6888 del 2022, per cui "nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis".

Fissato il principio, appare decisamente ambigua la formula della clausola contrattuale per cui il cliente, in caso di estinzione anticipata, ha "diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane ancora tra la richiesta di estinzione alla scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue".

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.212,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO